

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

***AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CESARE BENEDETTI***

**Via del Garda n.62 – MORI (TN)**

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

N. 005

del 13/01/2022

Oggetto: Riadozione del documento di valutazione dei rischi attività di pulizie dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori anno 2021, ai sensi dell'art.28 del D.Legs. n.81/2008

L'anno duemilaventidue, addì tredici del mese di gennaio alle ore quattordici, nella sala delle riunioni, dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Cesare Benedetti", il Dott. Antonino La Grutta in qualità di Direttore Amministrativo esamina l'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: Riadozione del documento di valutazione dei rischi attività di pulizie dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori anno 2021, ai sensi dell'art.28 del D.Legs. n.81/2008

## IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23 del 25/07/2017 è stato modificato da ultimo il regolamento di organizzazione dell'Ente, che disciplina l'organizzazione amministrativa e le modalità di governo e gestione dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti, attribuendo al Direttore la potestà di emanare autonome determinazioni.

Rilevato che:

- Con determinazione del Direttore n.45 del 07/02/2019 è stato approvato il documento di valutazione dei rischi dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori anno 2019, ai sensi dell'art.28 del D.Legs. n.81/2008;
- Con determinazione del Direttore n.55 del 14/04/2020 è stata approvata l'integrazione del documento di valutazione dei rischi dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori anno 2020 in ottemperanza e per le finalità di cui al D.leg. n.81/2008;
- Con determinazione del Direttore n.79 del 15/06/2020 si è proceduto ad approvare:
  1. "la valutazione del rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione" revisione 01;
  2. "la valutazione del rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione" relativamente al servizio ambulatoriale per esterni.
- Con determinazione del Direttore n.94 del 20/07/2020 si è proceduto ad approvare "la valutazione del rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione - Centro Diurno".
- Con determinazione del Direttore n.36 del 01/03/2021 si è proceduto ad approvare il documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici e da ferite da taglio e punta dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori anno 2021, ai sensi dell'art.28 del D.Legs. n.81/2008.
- Con determinazione del Direttore n.170 del 31/12/2021 si è proceduto ad approvare il documento di valutazione dei rischi attività di pulizie dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori anno 2021, ai sensi dell'art.28 del D.Legs. n.81/2008

Considerato che a seguito di ulteriori approfondimenti con il RSPP e medico del Lavoro si è proceduto alla parziale modifica del documento di valutazione dei rischi sulle attività di pulizie dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori adottato nel mese di dicembre 2021, ai sensi dell'art.28 del D.Legs. n.81/2008.

Accertato che in data 09/04/2008 è stato approvato il D. Legs. N.81 avente ad oggetto: "Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che raggruppa in un testo unico tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Visti in particolare i seguenti articoli:

"Art. 28. *Oggetto della valutazione dei rischi*

1. La valutazione di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all' *articolo 6*, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all' *articolo 53*, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all' *articolo 53*, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”

“Art. 29. *Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'*articolo 41*.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a), e quello di cui all'*articolo 26*, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'*articolo 6*, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'*articolo 6*, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'*articolo 31*, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'*articolo 6*, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 28*.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'*articolo 31*, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.”

Dato atto che nella riunione del 17/11/2010 la Commissione consultiva permanente per la salute sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.6, comma 8, lett.) m-quater, e art.28, comma 1-bis, del D.Legs. n.81/2008 e s.m.

Letta la circolare del 18/11/2010 prot.15/SEGR/0023692 e la nota del 18/11/2010 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in materia di stress lavoro-correlato.

Appurato che il medico competente e il rappresentante dei lavoratori sono stati portati a conoscenza dei nuovi documenti.

Visto e analizzato il documento predisposto denominato “Documento di valutazione attività di pulizie” dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori, ai sensi dell'art.28 del D.Legs. n.81/2008.

Visto lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona “Cesare Benedetti” di Mori, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n.75 del 12/04/2017.

Considerato che lo Statuto dell'Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.”

Visto il D.P.G.R. n. 3/L del 13/04/2006 “Approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”.

Visto il D.P.G.R. n. 4/L del 13/04/2006 “Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”.

Visto il D.P.G.R. n. 12/L del 17/10/2006: “Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona.”

Visto il regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti n.23 del 25/07/2017.

Visto quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottati dell'A.p.s.p. Cesare Benedetti di Mori.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.34 del 28/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del budget 2022, del bilancio pluriennale 2022-2024 e del piano programmatico aziendale”.

## **DETERMINA**

1. Di riadottare il documento di valutazione dei rischi dell'attività di pulizie dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori anno 2021, ai sensi dell'art.28 del D.Legs. n.81/2008

2. Di dare atto che la documentazione del punto 1) è depositata presso gli uffici dell'Ente, in ottemperanza e per le finalità di cui al D.leg. n.81/2008.
3. Di dare atto che dalla presente determinazione non sorgono impegni di spesa.
4. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n. 7.
5. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art.20 della L.R. 21/09/2005 n. 7.
6. Di dare atto che nella procedura di cui all'oggetto il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione alla corruzione adottati dall'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori.
7. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art.32 della L. 69/2009.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31/07/1993 nr.13, che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art.2 lett. b) della Legge 06/12/1971 n.1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonino La Grutta

## **ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Determinazione del Direttore n. 005 dd. 13/01/2022

Oggetto: Riadozione del documento di valutazione dei rischi attività di pulizie dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori anno 2021, ai sensi dell'art.28 del D.Legs. n.81/2008

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'A.P.S.P. il giorno 13/01/2022 per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi.

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 24/01/2022, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2005.

Mori, 13 gennaio 2022

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonino La Grutta